

Proposte emendative alla Legge di Stabilità 2016
condivise da FLC CGIL, ADI, LINK, CRNSU su reclutamento universitario,
dottorato di ricerca, diritto allo studio

Articolo 15

Emendamento abrogativo dell'intero articolo.

Motivazione: La previsione dell'articolo in oggetto, di fatto, introduce nuove e straordinarie forme di reclutamento per i professori Universitari, rispetto all'abilitazione scientifica nazionale e all'attuale sistema delle chiamate dirette, producendo un'ulteriore gerarchizzazione del sistema della docenza e, data la ridotta entità, non sembra adeguata a rispondere al fabbisogno di personale universitario.

Come appare dal rinvio a un successivo DPCM, i tempi di questo reclutamento straordinario potrebbero essere lunghi e incerti, quindi incompatibili con una qualsiasi corretta programmazione da parte del sistema universitario delle politiche di reclutamento. Il comma 3 lascia anche aperta la strada a deroghe estremamente pericolose all'unitarietà dello stato giuridico della docenza universitaria (trattamento stipendiale). Mentre quanto stabilito dal comma 4 che prevede una portabilità delle risorse attribuite per il reclutamento dei docenti comporterebbe una illegittima disparità di trattamento nell'ambito di uno stesso stato giuridico.

Al contrario riteniamo più opportuno finalizzare queste, insieme ad ulteriori risorse sul reclutamento ordinario.

Articolo 17

Comma 1

Riga 3. Emendamento sostitutivo.

Sostituire "è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni a decorrere dall'anno 2017"

con

"È incrementato di 275 milioni di euro per l'anno 2016 di 600 milioni per il 2017, di 900 per il 2018, di 1200 per il 2019"

Motivazione: Il nostro sistema universitario ha perduto, come certificato dal CUN, più di 12000 docenti (- 20%) negli ultimi sette anni, a causa delle drastiche riduzioni del Fondo di Finanziamento Ordinario dell'ultimo decennio e delle notevoli limitazioni al turn-over. I ricercatori precari che in questo stesso decennio hanno consentito agli Atenei di tenere in piedi le attività di ricerca e di didattica sono stati oggetto di un massiccio processo di espulsione dall'Università: dei circa 50.000 attivi nei nostri atenei nel decennio 2003-2014 solo il 3% risulta attualmente strutturato nell'Università ne dà conto l'indagine "Ricercarsi" promossa dalla FLC CGIL. In questo contesto un piano di reclutamento di 1000 ricercatori *tenured*, come quello previsto dal comma in oggetto, appare del tutto inadeguato nei numeri alle esigenze del sistema universitario. L'emendamento proposto intende quindi, intervenendo sulle poste di spesa, modificare l'entità del reclutamento previsto. Per mettere in sicurezza il sistema a fronte delle cessazioni registrate e di quelle imminenti è necessario attivare un piano pluriennale che preveda il reclutamento di 5000 ricercatori con tenure-track all'anno per 4 anni. Va tenuto presente, inoltre, che negli anni accademici dal 2014/15 al 2017/18, le cessazioni per pensionamento di professori ordinari, associati e ricercatori libererà circa 800.000.000 di Euro. L'impegno di spesa potrebbe quindi essere drasticamente inferiore perché il solo il turn-over al 100% sulle risorse sosterebbe circa l'80% del reclutamento richiesto.

Comma 2

Riga 2, emendamento sostitutivo.

Sostituire "*tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)*"
con

"Tenendo conto della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008-2015, del rapporto studenti per docente per l'anno 2015"

Motivazione: La VQR non è un criterio idoneo per la ripartizione dei fondi a sostegno del piano di reclutamento. Come noto incontra la forte contrarietà delle comunità scientifiche per i criteri su cui poggia. Peraltro, l'assegnazione "premiabile" acuisce la differenziazione tra atenei ritenuti d'eccellenza e quelli invece non premiabili, indebolendo ulteriormente l'unitarietà del sistema universitario e contribuendo ad abbassare la sua qualità media. L'emendamento proposto intende orientare la ripartizione dei fondi in base a un criterio di riequilibrio del sistema a vantaggio di quegli atenei che hanno subito negli ultimi anni le decurtazioni maggiori di risorse umane e finanziarie; e con l'obiettivo di migliorare l'offerta didattica laddove il rapporto è più alto il rapporto studenti per docente.

Comma 4

Riga 1, emendamento abrogativo.

Abrogare "*e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*"

Riga 5, emendamento abrogativo.

Abrogare "*alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente*"

Riga 6, emendamento sostitutivo.

Sostituire

"ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,"
con

"ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, professori di I e II fascia, personale contrattualizzato"

Riga 8. Emendamento abrogativo.

Abrogare "*Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal DPCM 31 dicembre 2014 con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240*"

Motivazione: La "liberazione" dal turn-over delle sole figure di rtd di tipo a) (senza tenure-track), come previsto dal comma in oggetto, aggrava il processo di precarizzazione delle figure della ricerca e della docenza, incoraggiando gli atenei ad avvalersi di ricercatori precari –meno costosi e più governabili di figure con tenure-track- che non avranno opportunità di reclutamento indipendentemente dalla qualità del lavoro svolto.

L'emendamento proposto intende consentire la liberazione dalle limitazioni del turn over (dopo anni di sostanziale blocco) per tutte le figure del mondo universitario e abolire il sistema dei punti organico. Ciò deve essere previsto per tutti gli atenei, non solo per quelli che abbiano un indicatore di spese di personale inferiore all'80% e un Indicatore di Sostenibilità economico finanziaria

almeno pari a 1. E' inoltre necessario, nella programmazione del personale docente da parte degli Atenei, separare i fondi destinati al primo reclutamento da quelli destinati al passaggio dalla seconda alla prima fascia e dal ruolo a esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato a quello dei professori nella fascia degli associati.

Comma 4

Riga 10. Emendamento aggiuntivo.

Aggiungere il comma 4 bis “Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti da Horizon 2020 e per sostenere i processi di reclutamento di cui al precedente comma 4, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento Ordinario è incrementato di Euro 800.000.000.”

Motivazione: Al di là degli interventi correttivi sulle singole previsioni del DDL Stabilità occorre recuperare le risorse perdute a causa dei pesantissimi tagli prodotti all' FFO dal 2009 ad oggi. Si tratta di una misura necessaria per poter sostenere economicamente, oltre alle assunzioni necessarie, le molteplici attività degli atenei. L'emendamento proposto quantifica in 800.000.000 di Euro, facilmente reperibili tra quelli individuati a sostegno di sgravi e incentivi alle imprese, le risorse aggiuntive per incrementare le risorse dirette all' FFO.

Comma 4

Riga 11. Emendamento aggiuntivo.

Aggiungere il comma 4 ter

“Il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) reclutati nel medesimo periodo”.

Motivazione:

Per porre un freno alla crescita ulteriore del precariato deve essere garantita una proporzionalità tra reclutamento di figure rtd a) e figure rtd b), provvedimento che sarebbe opportuno nella prospettiva di una modifica del sistema di reclutamento che unifichi le figure preruolo in una di assistant professor con tenure-track e un contratto subordinato a tempo determinato di post doc vincolato ad una proporzione fissa rispetto alle posizioni *tenured* attivate.

Comma 5

Riga 6. Emendamento aggiuntivo.

Aggiungere il comma 5 bis “ Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni”

Motivazione: L'emendamento prevede un progressivo aumento delle risorse stanziare nel “Fondo di Finanziamento Ordinario” al fine di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica e sostenere quanti intendono intraprendere il dottorato di ricerca. La misura proposta consentirà di coprire interamente tutti i posti messi annualmente a bando, dando finalmente attuazione al dettato della Carta Europea dei Ricerca.

La misura inoltre favorirà già nel breve periodo l'aumento della frequenza e della partecipazione attiva ai percorsi di ricerca, valorizzando il lavoro di tutti i dottorandi, aumentandone altresì il respiro europeo ed internazionale, favorendo e sostenendo la mobilità dei giovani ricercatori, nell'ottica di un complessivo e omogeneo potenziamento dell'offerta dottorale a livello nazionale.

Articolo 17

Comma 5

Riga 6. Emendamento aggiuntivo.

Aggiungere l'articolo 17 bis

“Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato, altresì, di 200 milioni di Euro per l'anno 2016 e di altrettanti per l'anno 2017 al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca. Si demanda al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la suddivisione di tali fondi, da effettuare sulla base di una revisione della normativa in materia di tassazione”.

Motivazione: L'Italia risulta essere tra i paesi europei a più alta contribuzione studentesca; l'importo medio italiano delle tasse d'ateneo è infatti di circa 1.200 euro a studente, cifra che pone un evidente problema di sostenibilità per chi proviene da un contesto economico e sociale svantaggiato. È quindi necessario che venga attuata una rivisitazione del sistema della contribuzione studentesca finalizzata a garantire maggiore equità, che preveda dei vincoli per l'adozione di un sistema continuo e progressivo. L'emendamento in questione prevede un'integrazione del Fondo di Finanziamento Ordinario adeguata a compensare la diminuzione della contribuzione studentesca con conseguenti minori entrate per gli atenei.

Articolo 33

Comma 25 Emendamento abrogativo dell'intero comma.

Comma 26 Emendamento abrogativo dell'intero comma.

Motivazione: I commi in oggetto prevedono un taglio di fondi all'edilizia universitaria corrispondente a 30 mln di €. L'emendamento propone di abrogare tale incomprensibile previsione, data la manifesta inadeguatezza di gran parte delle strutture universitarie, spesso al di fuori delle elementari norme di sicurezza.

Articolo 33

Comma 32

Riga 5 Emendamento sostitutivo

Sostituire

“il secondo periodo è così sostituito: i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata di bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione”

con

“il secondo periodo è così sostituito: i proventi delle dismissioni dell'anno 2015 e 2016 sono destinati in quota di 200 milioni all'integrazione del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 17 bis e in quota di 200 milioni ad incrementare, per l'anno 2015, la dotazione del fondo di cui all'art. 18, comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012”

Motivazione: L'emendamento prevede un investimento nel Fondo Integrativo Statale di 200 milioni di euro, recuperato dai proventi delle dismissioni, in modo da poter garantire l'effettiva copertura delle borse di studio e porre fine al dramma dell'idoneo-non beneficiario: sono infatti 46.000 gli studenti che avrebbero diritto alla borsa ma che non la percepiscono realmente a causa della carenza dei fondi necessari per finanziarla. Tale investimento è inoltre funzionale ad ampliare la platea degli aventi diritto, avvicinandoci ai livelli europei. Sempre i proventi delle dismissioni sono individuati come fonte di finanziamento per l'incremento dell'FFO di 200 milioni di Euro nel 2016 e altrettanti nel 2017 di cui alla proposta di istituire l'articolo 17 bis.